

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica dello Zimbabwe ed il Governo della Repubblica Italiana (di seguito denominati Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli al miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, soprattutto in relazione a investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente,

e

riconoscendo che l'adozione di misure di promozione e di reciproca protezione di tali investimenti, mediante Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due parti contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente, nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico di riferimento.

Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:

- a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà *in rem*, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;

- b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
- c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto di prestazione avente valore economico, relativi ad un investimento, nonché i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;
- d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;
- e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
- f) ogni incremento del valore dell'investimento originario.

Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sua natura di investimento.

2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra.
3. Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato in conformità alle sue leggi.
4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente la sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da questa riconosciuta, come istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che siano a responsabilità limitata o meno.
5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici ed altri così come ogni altro compenso in natura quali, ma non esclusivamente, materie prime, prodotti agricoli o prodotti di allevamento.

6. Per "territorio" si intendono, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono anche le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranità, diritti di sovranità o di giurisdizione, secondo il diritto internazionale.
7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte (ovvero le sue agenzie) ed un investitore dell'altra Parte relativamente ad un investimento.
8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole quanto il migliore dei trattamenti nazionali o almeno quanto il trattamento della nazione più favorita.
9. Per "diritto di accesso" si intende il diritto dell'investitore di una delle due Parti Contraenti ad essere ammesso ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
10. Il termine "normativa" comprende la legislazione nonché le disposizioni ed i regolamenti amministrativi che sono pubblicati ufficialmente e indirizzati al pubblico.

Articolo 2 - Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà e creerà le condizioni favorevoli affinché i cittadini e le imprese dell'altra Parte Contraente effettuino investimenti nel suo territorio, e, compatibilmente col proprio diritto di esercitare i poteri conferitile dal suo ordinamento, ammetterà detti capitali.
2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente a condizioni non meno favorevoli di quelle previste dal paragrafo 1 dell'art. 3.
3. Agli investimenti effettuati da cittadini o imprese di ciascuna Parte Contraente saranno garantiti in ogni momento un trattamento giusto ed equo e piena protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente. Né l'una né l'altra Parte Contraente ostacolerà in alcun modo con provvedimenti ingiustificati o discriminatori la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da cittadini o imprese dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente osserverà gli obblighi assunti in riferimento agli investimenti effettuati da cittadini o imprese dell'altra Parte Contraente.
4. Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà, nel proprio territorio, un quadro giuridico che assicuri agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.

Articolo 3 - Trattamento della Nazione più favorita

1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi.
2. Qualora il quadro giuridico dell'una o dell'altra Parte Contraente, ovvero gli obblighi derivanti dal diritto internazionale già esistenti o che potranno sorgere in futuro tra le due Parti Contraenti in aggiunta a questo Accordo contengano una disposizione, sia essa generale o specifica, che accordi agli investimenti effettuati da cittadini ed imprese dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, detta disposizione, nella misura in cui è più favorevole, prevarrà sul presente Accordo.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1. e 2. del presente Articolo non si applicano ai vantaggi e ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni Doganali od Economiche, un Mercato Comune, un'Area di Libero Scambio, un Accordo regionale o subregionale, un Accordo economico multilaterale ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Articolo 4 - Risarcimento per Danni o Perdite

Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerra, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, guerra civile o altri eventi simili, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento corrisponderà un risarcimento adeguato in relazione a detti danni o perdite, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati da forze di governo o altri soggetti. I risarcimenti dovranno essere liberamente trasferibili.

Gli investitori di cui trattasi riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello accordato agli investitori di Paesi Terzi.

Articolo 5 - Nazionalizzazione ed Esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, possesso, controllo e godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale, e/o da regolamenti e sentenze emesse da corti o tribunali competenti.
2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno *de jure* o *de facto* direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte

Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità a tutte le disposizioni e procedure di legge.

3. Il giusto risarcimento sarà equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica.

In mancanza di un accordo fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o esproprio, il risarcimento verrà calcolato in base agli stessi parametri di riferimento ed agli stessi tassi di cambio presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento.

Il tasso di cambio applicabile a ciascun risarcimento sarà quello ufficiale del giorno immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono stati annunciati o resi pubblici.

4. Senza limitare la portata del paragrafo 3 di questo Articolo, nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o evento analogo sia una società con capitale estero, la valutazione della quota di tale investitore sarà effettuata nella valuta della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento e calcolata al valore di mercato sulla base dell'importo dell'investimento iniziale, secondo gli standards di contabilità internazionali.

5. Il risarcimento sarà considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia - o resti - convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.

6. Il risarcimento sarà considerato tempestivo se avverrà senza indebito ritardo ed in ogni caso entro un mese.

7. Il risarcimento dovrà comprendere gli interessi calcolati al tasso di interesse commerciale a partire dalla data di nazionalizzazione o esproprio fino alla data di pagamento.

8. Un cittadino o una società di una delle Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento è stato espropriato, avrà diritto all'immediato esame da parte delle autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, al fine di stabilire se l'esproprio abbia avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio, ed ogni relativo risarcimento, siano legittimi, nonché al fine di decidere di tutte le altre questioni ad esso connesse.

9. In mancanza di un accordo fra l'investitore e la competente Parte Contraente, l'ammontare del risarcimento sarà definito secondo le procedure di risoluzione delle controversie previste dall'Articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento dovuto secondo i termini di questo Articolo sarà liberamente trasferibile.

10. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi della stessa.

11. Se, dopo l'esproprio, i beni in questione non siano stati utilizzati, in tutto o in parte, a quel fine, il proprietario, ovvero gli aventi causa, hanno diritto a riacquistare i beni al prezzo di mercato.

Articolo 6 - Rimpatrio di Capitali. Profitti e Redditi.

1. In conformità alla propria legislazione, ciascuna delle Parti Contraenti garantirà che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo, quanto segue:

- a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
- b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;
- c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
- d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
- e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

2. Senza limitare la portata dell'Art. 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora più favorevole.

Articolo 7 - Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato a tale investitore pagamenti in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale cessione, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Articolo 8 - Procedure di Trasferimento

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno essere effettuati in valuta convertibile senza indebito ritardo, una volta che siano stati adempiuti

tutti gli obblighi fiscali, e dovranno essere effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data del trasferimento secondo gli standards bancari internazionali, fatta eccezione per quanto disposto dal paragrafo 3 dell'Art. 5, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente di questo Articolo si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel territorio della quale è stato effettuato l'investimento.

Articolo 9 - Composizione di Controversie tra Investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo del risarcimento, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.

2. Nel caso in cui un investitore ed un'entità di una delle Parti Contraenti abbiano concluso un accordo di investimento, si applicheranno le procedure in esso previste.

3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia per la composizione:

a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;

b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospite si impegna pertanto ad accettare il rinvio a detto arbitrato;

c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito.

4. Una volta che le procedure arbitrali o le procedure giudiziarie siano iniziate le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica finché tali procedure non siano concluse e una delle Parti Contraenti non abbia mancato di ottemperare al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro il termine prescritto dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quello determinabile in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

Articolo 10 - Composizione delle Controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica.
2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti l'abbia notificata per iscritto all'altra Parte Contraente, la controversia dovrà, su richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" come previsto dal presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito ad hoc nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominerà i propri membri del Tribunale. I due membri nomineranno il Presidente del Tribunale che sarà un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.
4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese, potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne sarà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verrà invitato a provvedere il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno finali e vincolanti sulle Parti Contraenti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura uguale.
6. Il Tribunale Arbitrale prenderà le sue decisioni sulla base del presente Accordo, dei trattati vigenti tra le Parti Contraenti e le norme generali del diritto internazionale e prenderà in considerazione, a seconda del caso, la legislazione nazionale della Parte Contraente in cui è stato effettuato l'investimento.

Il Tribunale Arbitrale adotterà le proprie procedure.

Articolo 11 - Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

Articolo 12 - Applicazione di altre Disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.

2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti, o ad altre disposizioni o ad uno specifico contratto, o ad autorizzazioni d'investimento o ad un accordo di investimento, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.

3. Nel caso in cui la Parte Contraente ospitante non abbia applicato tale trattamento, in conformità con questo Articolo, e gli investitori ne subiscano di conseguenza un danno, gli investitori avranno diritto al risarcimento di detti danni in conformità all'Articolo 4.

4. Indipendentemente dall'introduzione di modifiche o di nuove leggi interne, regolamenti e misure relative agli investimenti nel territorio di una Parte Contraente, gli investimenti effettuati prima di questi cambiamenti continueranno dietro richiesta scritta da parte dell'investitore alla Parte Contraente a ricevere il trattamento previsto da questo Accordo

Articolo 13 - Entrata in vigore

Ciascuna delle Parti contraenti notificherà per iscritto all'altra, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento dei propri requisiti costituzionali per l'entrata in vigore dell'Accordo.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche.

Articolo 14 - Durata e scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo iniziale di 10 anni dalla data dell'entrata in vigore. In seguito esso sarà automaticamente rinnovato per un periodo indefinito, salvo che una delle due Parti Contraenti notifichi all'altra, la sua intenzione di recedere dall'Accordo stesso dodici mesi prima della sua scadenza

2. Per gli investimenti effettuati sulla base del presente Accordo anteriormente alla sua scadenza, le disposizioni dall'Articolo 1 al 12 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni

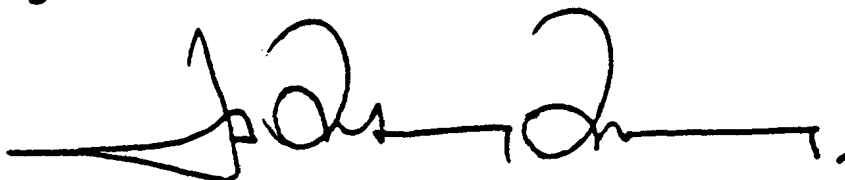
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Harare, il 16 aprile 1999, in due originali, nelle lingue italiana e inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE



PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica dello Zimbabwe ed il Governo della Repubblica Italiana in materia di Promozione e Protezione degli Investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo.

1. Disposizione Generale

Il presente Accordo e tutte le disposizioni in esso contenute riferite agli "Investimenti", purché conformi alla legislazione in vigore nel territorio della Parte Contraente in cui l'investimento è stato effettuato, si applicano anche alle seguenti attività ad esso connesse:

organizzazione, controllo, funzionamento, mantenimento e cessione di compagnie, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti o altre strutture utili alla condotta degli affari; la conclusione e l'adempimento di contratti; l'acquisizione, utilizzo, protezione e cessione di proprietà di qualunque tipo ivi incluse le proprietà intellettuali; la presa in prestito di fondi; l'acquisto, emissione e vendita di partecipazioni azionarie e altri titoli; e l'acquisto di valuta per importazioni.

Le "attività connesse" includono anche, tra l'altro:

I. la concessione di franchigie o diritti su licenza;

II. i proventi derivanti da registrazione, licenze, permessi e altri benessere necessari per lo svolgimento di attività commerciali che dovranno in ogni caso essere rilasciati sollecitamente secondo quanto previsto dalla legislazione delle Parti Contraenti;

III. accesso a istituti finanziari in qualunque valuta, ai mercati di credito e valutarî;

IV. accesso a fondi conservati in istituti finanziari;

V. importazione e installazione di attrezzature necessarie al normale svolgimento delle attività aziendali, incluse, ma non esclusivamente, attrezzature per uffici e automobili, e l'esportazione di dette attrezzature e automobili così importate;

VI. la diffusione di informazioni commerciali;

VII. lo svolgimento di studi di mercato;

VIII. la nomina di rappresentanti commerciali, inclusi agenti, consulenti e distributori e la loro partecipazione a fiere commerciali ed altre manifestazioni promozionali;

IX. la commercializzazione di beni e servizi anche attraverso sistemi di distribuzione e marketing interni, così come attraverso la pubblicità e contatti diretti con persone fisiche e giuridiche della Parte Contraente che ospita tali investimenti;

X. i pagamenti per beni e servizi in valuta locale;

XI. i servizi di leasing.

2. Con riferimento all'Articolo 2

a) Una Parte Contraente (o sue agenzie o sue rappresentanze) può stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente, che effettuano investimenti di interesse nazionale nei territori delle Parti Contraenti, un accordo di investimento che regolerà lo specifico rapporto giuridico connesso all'investimento in questione.

b) Nessuna delle Parti Contraenti porrà alcuna condizione, per l'avvio, lo sviluppo o il prosieguo dell'investimento, che possa implicare l'assunzione o l'imposizione di limitazioni alla vendita della produzione sui mercati nazionali e internazionali, o che specifichi che le merci debbano essere procurate localmente, o altre simili condizioni.

c) Ciascuna Parte Contraente assicurerà mezzi effettivi per avanzare reclami e far valere diritti relativi a investimenti e accordi di investimento.

d) I cittadini di ciascuna Parte Contraente autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente in connessione ad un investimento in base al presente Accordo, avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attività professionali, in conformità alla legislazione vigente della Parte Contraente ospite.

e) Conformemente alle proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà nel modo più favorevole possibile i problemi relativi all'ingresso, soggiorno, lavoro e movimento sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei loro familiari, impegnati in attività relative agli investimenti previsti dal presente Accordo.

f) Alle persone giuridiche costituite in conformità alle leggi o regolamenti applicabili di una Parte Contraente, che sono di proprietà di, o controllate da, investitori dell'altra Parte Contraente, sarà permesso di impiegare personale direttivo di alto livello da loro scelto, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, in conformità alla legislazione vigente della Parte Contraente ospite.

3. Con riferimento all'Articolo 3

Tutte le attività riguardanti l'acquisto, la vendita ed il trasporto di materie prime e di prodotti lavorati, energia, combustibili e beni strumentali, nonché ogni tipo di operazione legata ad esse relativa e comunque connessa ad attività imprenditoriali previste dal presente Accordo, godranno, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghe attività e iniziative prese da investitori della Parte Contraente ospite o da investitori di Paesi Terzi.

4. Con riferimento all'articolo 5

Qualunque misura adottata in relazione ad un investimento effettuato da un investitore di una delle Parti Contraenti, che sottragga risorse finanziarie o altri beni dell'investimento, o che crei ostacoli alle attività o causi notevoli danni al valore dell'investimento stesso, nonché qualsiasi altra misura che abbia un effetto analogo sarà considerata come una delle misure a cui si fa riferimento nel paragrafo 2 dell'articolo 5.

5. Con riferimento all'Articolo 9

Per quanto riguarda l'arbitrato di cui all'art. 9 (3/b) esso si svolgerà in conformità ai criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL) nonché alle seguenti disposizioni:

a) Il Tribunale Arbitrale sarà composto di tre arbitri; qualora essi non siano cittadini delle Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati aventi relazioni diplomatiche con entrambi le Parti Contraenti. Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL, provvederà nella sua qualità di Autorità preposta alla nomina il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma. Sede dell'arbitrato sarà Stoccolma, salvo diverso accordo fra le Parti in causa.

b) Nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applicherà in ogni caso anche le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.

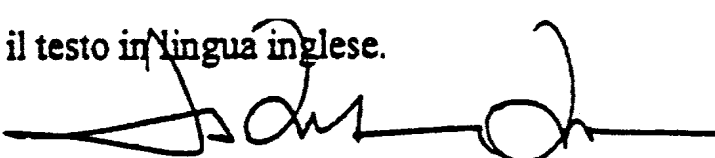
Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinati dalle rispettive legislazioni nazionali in conformità alle Convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parti

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Harare il 16 aprile 1999, in due originali, nelle lingue italiana e inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenze farà fede il testo in lingua inglese.


PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA


PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4634):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il 25 maggio 2000.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 giugno 2000, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 19 e 26 luglio 2000; 14 novembre 2000.

Relazione scritta presentata il 19 gennaio 2001 (atto n. 4634/A - relatore sen. TANA DE ZULUETA).

Esaminato in aula ed approvato il 24 gennaio 2001.

Camera dei deputati (atto n. 7556):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 febbraio 2001 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 20 e 21 febbraio 2001.

Relazione scritta presentata il 21 febbraio 2001 (atto n. 7556/A - relatore on. IZZO).

Esaminato in aula il 26 febbraio 2001 ed approvato il 1º marzo 2001.

01G0160

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*